

DECISIONE 2014/685/PESC DEL CONSIGLIO**del 29 settembre 2014****che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo ⁽¹⁾, EULEX KOSOVO**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC ⁽²⁾.
- (2) L'8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC ⁽³⁾, che ha modificato e prorogato l'azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2012.
- (3) Il 5 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/291/PESC ⁽⁴⁾, che ha modificato e prorogato l'azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2014.
- (4) Il 12 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/349/PESC ⁽⁵⁾ che modifica e proroga l'azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2016 e prevede un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 15 giugno 2014 fino al 14 ottobre 2014.
- (5) L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo dal 15 ottobre 2014 fino al 14 giugno 2015.
- (6) Nel quadro del suo mandato e in linea con le conclusioni del comitato politico e di sicurezza del 2 settembre 2014, l'EULEX KOSOVO dovrebbe altresì fornire sostegno ai procedimenti giudiziari penali trasferiti in uno Stato membro, fatto salvo il completamento di tutti i dispositivi giuridici necessari per coprire tutte le fasi di tali procedimenti.
- (7) L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato.
- (8) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

- 1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Procedimenti giudiziari trasferiti

1. Per assolvere il suo mandato, comprese le responsabilità esecutive, quali figurano all'articolo 3, lettere a) e d), l'EULEX KOSOVO sostiene i procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro al fine di perseguire e pronunciarsi sulle azioni penali risultanti dall'inchiesta sulle accuse sollevate in una relazione dal titolo "Trattamento disumano delle persone e traffico illecito di organi umani in Kosovo" presentata il 12 dicembre 2010 dal relatore speciale della Commissione Affari Legali e Diritti Umani del Consiglio d'Europa.

⁽¹⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244(1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽²⁾ Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

⁽³⁾ Decisione 2010/322/PESC del Consiglio, dell'8 giugno 2010, che modifica e proroga l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 13).

⁽⁴⁾ Decisione 2012/291/PESC del Consiglio, del 5 giugno 2012, che modifica e proroga l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 146 del 6.6.2012, pag. 46).

⁽⁵⁾ Decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 42).

2. I giudici e i procuratori responsabili dei procedimenti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza ed autonomia.»;
- 2) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:
«I giudici e i procuratori dell'EULEX KOSOVO rispondono alle più elevate qualifiche professionali necessarie per il livello o la complessità della materia di cui si occupano e sono nominati dopo un processo di selezione indipendente.»;
- 3) all'articolo 16, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2014 fino al 14 giugno 2015 è di 55 820 000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.»;
- 4) all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. L'autorizzazione di trasmettere a parti terze e alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO, concessa all'alto rappresentante conformemente ai paragrafi 1 e 2, non si estende alle informazioni raccolte o ai documenti prodotti ai fini dei procedimenti giudiziari condotti nel quadro del mandato dell'EULEX KOSOVO. Ciò non impedisce la trasmissione di informazioni non sensibili relative all'organizzazione amministrativa o all'efficienza dei procedimenti.»;
- 5) all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2016. In base a una proposta dell'alto rappresentante e tenendo conto delle fonti di finanziamento complementari nonché dei contributi di altri partner, il Consiglio adotta le decisioni necessarie al fine di garantire che il mandato dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti di cui all'articolo 3 bis e i relativi mezzi finanziari necessari abbiano effetto fino al momento della conclusione di tali procedimenti giudiziari.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2014

Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI